

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3149-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

col Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

e col Ministro delle comunicazioni

(GASPARRI)

(V. Stampato n. 3149)

approvato dal Senato della Repubblica il 19 maggio 2005

(V. Stampato Camera n. 5859)

modificato dalla Camera dei deputati il 13 luglio 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 luglio 2005*

Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione ed all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 489.060 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo **della proiezione per lo stesso anno**, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 489.060 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante **corrispondente** utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, ad eccezione della copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all'articolo 1 della presente legge, cui si provvede mediante apposito provvedimento legislativo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio **degli oneri derivanti dall'attuazione della** presente legge anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Agli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dalla variazione in aumento della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.

4. Identico.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico



IL DOCUMENTO SI COMPON.
DI N. 13 PAGINE

Dirigente Divisione:

Dr.ssa Giustina Gasparini

Giustina Gasparini

VII/2

DECISIONE DELLA CONFERENZA DELLE ALPI SUL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI)

Consapevole dell'importanza da attribuire all'attuazione ed allo sviluppo della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli;

Convinta del ruolo determinante che il Segretariato Permanente rivestirà in tale ambito;

Ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione delle Alpi e della decisione 7A della VI Conferenza delle Alpi che ha deliberato l'istituzione del Segretariato Permanente;

La VII Conferenza delle Alpi delibera quanto segue:

A. Sede del Segretariato Permanente

La Conferenza delle Alpi delibera l'istituzione della sede del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi a Innsbruck con sede operativa distaccata a Bolzano.

Le funzioni saranno così distribuite:

La sede di Innsbruck svolgerà le seguenti funzioni:

Sede del Segretario Generale e delle funzioni politiche ed amministrative del Segretariato, in particolare

- La rappresentanza del Segretariato verso l'esterno;
- Le pubbliche relazioni;
- Il supporto politico e tecnico della Presidenza.

La sede di Bolzano svolgerà le seguenti funzioni:

funzioni tecnico-operative, in particolare

- Il Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (SOIA);
- Coordinamento delle attività di ricerca alpina (con, inter alia, Grenoble, Innsbruck, Lugano e Monaco di Baviera);
- Traduzione ed interpretazione.

VII/2

Il Vice Segretario Generale assume una responsabilità speciale per la sede di Bolzano.

Le attività della sede di Bolzano saranno parzialmente garantite da finanziamenti del Governo italiano e dal supporto dell'Accademia Europea di Bolzano.

B. Funzioni

1. Il Segretariato Permanente supporta i lavori degli organi istituiti nell'ambito della Convenzione delle Alpi.
2. Secondo quanto stabilito dallo Statuto contenuto nell'Allegato I alla presente Decisione, il Segretariato Permanente svolge principalmente le seguenti funzioni :
 - a) di supporto tecnico, logistico e amministrativo all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli;
 - b) di coordinamento delle attività di ricerca, di osservazione e di informazione in relazione alle Alpi;
 - c) attività di pubbliche relazioni;
 - d) amministrativa e di archiviazione.

C. Diritto di proposta

Il Segretariato Permanente può, nell'ambito delle sue competenze, sottoporre proposte al Comitato Permanente inerenti tutte le questioni relative alla Convenzione delle Alpi ed ai suoi Protocolli.

D. Nomina del Segretario Generale, del Vice-Segretario Generale e del Segretario Generale *ad interim*

1. A capo del Segretariato Permanente è il Segretario Generale.
2. Il Segretario Generale e il Vice-Segretario Generale sono nominati secondo le modalità indicate nell'Allegato II.
3. E' nominato quale Segretario Generale *ad interim* il signor Noel Lebel, che resterà in carica fino alla VIII Conferenza delle Alpi.
4. In questo contesto, i Ministri concordano sui termini allegati a questa decisione (Allegato IV).

VII/2

E. Privilegi e immunità

1. Il Segretario Generale è incaricato, a nome e per conto del Segretariato Permanente, di negoziare un accordo di sede con il Paese ospitante il Segretariato Permanente e, previa approvazione da parte della Conferenza delle Alpi, a stipulare tale accordo.

2. Il Comitato Permanente viene incaricato di preparare una proposta sulle modalità per garantire privilegi e immunità al Segretariato Permanente, al Segretario Generale, al Vice-Segretario Generale ed ai dipendenti del Segretariato Permanente nelle Parti alla Convenzione delle Alpi diverse dallo Stato di sede.

F. Finanziamento

Il finanziamento del Segretariato Permanente avviene in base alle disposizioni contenute nell'Allegato III.

G. Disposizioni finali

1. L'organizzazione interna e le funzioni del Segretariato Permanente sono disciplinate dallo Statuto contenuto nell'Allegato I.

2. Le disposizioni della presente Decisione relative al Segretario Generale valgono, *mutatis mutandis*, per il Segretario Generale *ad interim*.

3. Gli Allegati I, II e III costituiscono parte integrante della presente Decisione.

VII/2

ALLEGATO I

STATUTO DEL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI

Articolo 1

Funzioni del Segretariato

1. Il Segretariato Permanente svolge le funzioni ad esso attribuite dal paragrafo B della presente Decisione, secondo quanto stabilito nei paragrafi seguenti.
2. Il Segretariato fornisce supporto tecnico, logistico e amministrativo all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Nell'ambito di questa funzione, il Segretariato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a. Trasmette i rapporti sull'attuazione della Convenzione e dei Protocolli compilati dalle Parti Contraenti, e li sottopone all'organo competente per la verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli;
 - b. Supporta l'organo competente per la verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli nella redazione dei suoi rapporti.
3. Il Segretariato coordina le attività di ricerca, di osservazione e di informazione in relazione alle Alpi. In tale contesto, esso svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a. Funge da unità centrale di coordinamento del Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (S.O.I.A);
 - b. Cura l'effettuazione di studi e ricerche secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente;
 - c. Armonizza le attività di ricerca e di osservazione, ed il relativo rilevamento dei dati;
 - d. Assicura il coordinamento necessario con le istituzioni internazionali competenti.

VII/2

4. Il Segretariato svolge attività di pubbliche relazioni. In questo ambito, esso svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. Gestisce, direttamente o indirettamente, i siti web ufficiali della Convenzione;
- b. Cura l'informazione sulle attività della Convenzione;
- c. Risponde alle richieste di informazioni avanzate dal pubblico;
- d. Risponde alle richieste di informazioni avanzate dalle Parti Contraenti;
- e. Stabilisce contatti con altre istituzioni internazionali competenti.

5. Il Segretariato svolge funzioni amministrative e di archiviazione. In tale ambito, esso svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a. Prepara ed organizza, coordinandosi con la Presidenza della Conferenza delle Alpi, stabilita ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione ("Presidenza"), le sessioni ordinarie e straordinarie della Conferenza delle Alpi (articolo 5, paragrafi 2 e 6 della Convenzione), le riunioni del Comitato Permanente (articolo 8 della Convenzione), nonché le sedute di lavoro degli altri organi istituiti nell'ambito della Convenzione secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente;
- b. Cura la verbalizzazione delle sessioni della Conferenza delle Alpi e delle riunioni del Comitato Permanente, nonché delle sedute di lavoro degli altri organi istituiti nell'ambito della Convenzione secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente;
- c. Cura le traduzioni e l'interpretariato nelle lingue ufficiali della Convenzione;
- d. Detiene l'archivio relativo alla Convenzione e ai Protocolli e garantisce un'accessibilità appropriata ai documenti in esso contenuti;
- e. Trasmette i documenti pertinenti alla Conferenza delle Alpi, al Comitato Permanente e alle Parti Contraenti.

VII/2

6. Il Segretariato svolge, infine, ogni altra funzione che gli sia assegnata dalle disposizioni della Convenzione e dei Protocolli, nonché dalla Conferenza delle Alpi.

7. Nell'ambito di tali funzioni, il Comitato Permanente può assegnare specifici compiti al Segretariato.

Articolo 2

Composizione del Segretariato

1. Il Segretariato è composto da un Segretario Generale, da un Vice-Segretario Generale e da quattro dipendenti.

2. Ove necessario, il Segretariato potrà avvalersi anche della collaborazione di esperti esterni.

Articolo 3

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato secondo le disposizioni dell'Allegato II alla presente Decisione.

2. Il Segretario Generale è a capo del Segretariato: dirige tutte le attività del Segretariato e ne è responsabile.

3. Il Segretario Generale rappresenta il Segretariato verso l'esterno e può concludere i contratti e altri negozi giuridici, secondo il diritto nazionale applicabile, necessari affinché il Segretariato possa svolgere le proprie funzioni.

4. Il Segretario Generale gestisce le risorse finanziarie destinate al Segretariato, secondo quanto stabilito nell'Articolo 6 del presente Statuto e nell'Allegato III alla presente Decisione.

5. Il Segretario Generale predispose un rapporto annuale sulle attività svolte dal Segretariato e lo presenta alla Conferenza delle Alpi e al Comitato Permanente.

VII/2

Articolo 4

Vice-Segretario Generale

1. Il Vice-Segretario Generale è nominato secondo le disposizioni dell'Allegato II alla presente Decisione.
2. Il Vice-Segretario Generale affianca il Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 5

Dipendenti

I dipendenti sono assunti dal Segretario Generale. Nella selezione dei dipendenti, dovrà essere garantita una considerazione di pari valore delle lingue ufficiali della Convenzione.

Articolo 6

Gestione finanziaria del Segretariato

1. Il Segretario Generale prepara un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo annuali e li invia alla Conferenza delle Alpi e al Comitato Permanente.
2. Il Comitato Permanente considera il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di cui al paragrafo precedente, e sottopone alla Conferenza delle Alpi suoi eventuali commenti.
3. Il Comitato Permanente può in ogni momento incaricare un soggetto indipendente di verificare la gestione finanziaria del Segretariato Permanente.
4. La Conferenza delle Alpi discute e approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.

VII/2

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Il Segretario Generale, il Vice-Segretario Generale ed il personale del Segretariato svolgono il proprio incarico in maniera indipendente e non potranno in alcun caso ricevere istruzioni da parte di qualsiasi Parte Contraente o altra autorità esterna.

2. Il rapporto di lavoro tra il Segretariato, da un lato, e il Segretario Generale, il Vice-Segretario Generale e i dipendenti, dall'altro, è sottoposto alle leggi nazionali dello Stato di sede, per quanto non previsto dalla presente Decisione e dall'Accordo di sede.

VII/2

ALLEGATO II

PROCEDURA DI SELEZIONE E NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE E DEL VICE-SEGRETARIO GENERALE

Articolo 1

Ricerca dei candidati

1. Le Parti contraenti effettueranno, sul proprio territorio, una ricerca di candidati, basata su un unico bando internazionale. Tale ricerca dovrà essere basata su principi di trasparenza ed efficienza. Il bando internazionale sarà preparato ed effettuato dal Segretariato Permanente sotto la supervisione del Comitato Permanente.
2. Per la preselezione dei candidati, il Comitato Permanente può istituire un gruppo di lavoro per preparare una lista dei candidati più idonei.

Articolo 2

Nomina

La Conferenza delle Alpi delibera per consenso sulla nomina del Segretario Generale, scegliendolo fra i candidati selezionati ai sensi dell'art. 1.

Articolo 3

Durata della carica

Il Segretario Generale assume le sue funzioni entro i tre mesi successivi alla Conferenza delle Alpi in cui è stato nominato. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta per altri due anni. Per la conferma vale, per analogia, quanto descritto all'articolo 2 del presente allegato. Il Segretario Generale rimane in carica fino all'entrata in carica del suo successore.

VII/2

Articolo 4

Selezione del Vice-Segretario Generale

1. Il Vice-Segretario Generale viene nominato, su proposta del Segretario Generale, dal Comitato Permanente. Il Segretario Generale ed il Vice-Segretario Generale non devono avere la stessa cittadinanza.
2. Per la procedura di selezione si dovrà prestare attenzione, nei limiti del possibile, a non assegnare contemporaneamente i posti di Segretario Generale e di Vice-Segretario Generale.
3. Per quanto non esplicitamente previsto per il Vice-Segretario Generale, si applicano, per analogia, le disposizioni sul Segretario Generale.

VII/2

ALLEGATO III

FINANZIAMENTO DEL SEGRETARIATO

Articolo 1

1. Il budget annuale del Segretariato Permanente per gli anni 2003-2004 è di 800.000 € (Euro). Tale valore potrà essere riconsiderato al momento della presentazione del successivo bilancio preventivo. L'esercizio finanziario del Segretariato Permanente inizia il primo gennaio di ogni anno.

2. Il budget annuale di cui al paragrafo precedente è ripartito tra le Parti contraenti in quote di contribuzione, secondo la percentuale di ripartizione riportata nella seguente tabella:

	Austria (A)	Svizzera (CH)	Germania (D)	Francia (F)	Liechtenstein (FL)	Italia (I)	Monaco (MC)	Slovenia (S)	
% per Paese	24,5	14,5	8,5	18	2	26,5	2	4	100
Tot per Paese	196.000	116.000	68.000	144.000	16.000	212.000	16.000	32.000	800.000

3. Tali percentuali potranno essere riviste, su richiesta di una o più Parti, alla Conferenza delle Alpi, in occasione della sua VIII sessione o di quelle successive. Le percentuali restano in vigore fino a nuova, diversa, decisione della Conferenza delle Alpi.

4. I contributi per il finanziamento del Segretariato Permanente saranno versati il prima possibile, per assicurare la continuità nella gestione del Segretariato Permanente stesso.

Articolo 2

1. Contributi volontari possono essere versati dalle Parti contraenti in qualunque momento e possono essere usati per finanziare specifiche attività. Tali contributi possono essere effettuati anche *in-kind*.

VII/2

2. I contributi devono essere versati in Euro direttamente sul conto corrente del Segretariato.

Articolo 3

Lo stipendio annuale lordo del Segretario Generale *ad interim* sarà compreso tra un minimo di € 70.000 ed un massimo di € 100.000. L'importo preciso della sua retribuzione sarà stabilito dal Comitato Permanente successivamente alla sua nomina.

Articolo 4

Lo stipendio del Segretario Generale sarà definito dopo la stipula dell'accordo di sede.

VII/2

ALLEGATO IV

I Ministri convengono di attribuire al candidato francese la funzione di Segretario Generale *ad interim* della Convenzione delle Alpi.

L'Italia ritira la riserva sui meccanismi di implementazione.

I Ministri concordano che durante il mandato del Segretario Generale *ad interim*, il Vice Segretario Generale debba essere di madre lingua tedesca e un membro del segretariato di madre lingua slovena.

L'Italia finanzia un esperto da designare a cura della Slovenia che opererà a Bolzano.

Accordo

fra

il Governo della Repubblica italiana

e

il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi

relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano

PREMESSO

- Che tra gli Stati dell'Arco alpino è stata firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 la Convenzione per la protezione delle Alpi con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993;
- Che in data 30 ottobre 2000 la VI^a Conferenza delle Alpi ha deliberato l'avvio delle procedure per l'istituzione del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi e per la selezione delle città candidate ad ospitare la sede di detto Segretariato;
- Che a seguito del Bando nazionale emanato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 19 Dicembre 2001, l'Italia ha individuato la città di Bolzano quale miglior sede nazionale da candidare ad ospitare il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi;
- Che in data 19 novembre 2002 la VII^a Conferenza delle Alpi ha deliberato l'istituzione della sede del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi a Innsbruck con sede operativa distaccata a Bolzano;
- che in base alla Decisione della VII^a Conferenza delle Alpi la sede di Bolzano svolgerà funzioni tecnico-operative, ed in particolare quelle riguardanti:
 - *Il Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (SOLA);*
 - *Il Coordinamento delle attività di ricerca alpina*
 - *La traduzione e l'interpretazione;*
- che in base alla citata Decisione, le attività della Sede di Bolzano saranno parzialmente garantite da finanziamenti del Governo italiano e dal supporto dell'Accademia Europea di Bolzano (EURAC);

VISTO

- La Convenzione tra il Ministero italiano dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e l'EURAC, finalizzata ad assicurare alla sede di Bolzano del Segretariato Permanente un adeguato supporto in termini di personale e di strumenti di lavoro, del 9 gennaio 2002, e allegati;

- La Convenzione fra la Provincia autonoma di Bolzano, il Comune di Bolzano, l'Accademia Europea di Bolzano, e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, relativo alle condizioni per la messa a disposizione di locali, strumenti e servizi, per la sede operativa distaccata di Bolzano del Segretariato permanente, del 13 settembre 2003, e allegati.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, manifestando la disponibilità a concludere un accordo per definire i privilegi e le immunità della sede operativa distaccata di Bolzano del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, convengono quanto segue:

Articolo I

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- (a) per «*Convenzione delle Alpi*» si intende la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991.
- (b) per «*decisione della VII Conferenza delle Alpi*» si intende la decisione con la quale il 19 novembre 2002 a Merano (Bolzano, Italia), la Conferenza dei Ministri della Convenzione delle Alpi ha istituito il proprio Segretariato permanente con sede ad Innsbruck (Austria) e Sede operativa distaccata a Bolzano (Italia);
- (c) per «*Segretariato*» si intende il Segretariato permanente istituito con decisione della VII Conferenza delle Alpi;
- (d) per «*Segretario Generale*» si intende il Segretario Generale e il Segretario Generale ad *interim*, nominato a capo del Segretariato in base alla decisione della VII Conferenza delle Alpi;
- (e) per «*Governo*» si intende il Governo della Repubblica Italiana;
- (f) per «*Enti competenti di Bolzano*» si intendono la Provincia Autonoma, il Comune e l'Accademia Europea di Bolzano che hanno stipulato con il Segretariato permanente della convenzione delle Alpi, una Convenzione relativa alle condizioni per la messa a disposizione di locali, strumenti e servizi, per la sede operativa distaccata di Bolzano del Segretariato permanente, del 13 settembre 2003, e allegati,
- (g) per «*Sede di Bolzano*» si intende la sede operativa distaccata del Segretariato istituito dalla VII Conferenza delle Alpi, come individuata nella Convenzione tra gli Enti competenti di Bolzano e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, ed ogni altro luogo in Italia dove avrà occasione di operare il personale e gli esperti del Segretariato;

-
- (h) per «*Membri del Personale*» si intendono i membri del personale del Segretariato, così come individuati dalla decisione della VII Conferenza delle Alpi;
- (i) per «*Stato*» si intende una Parte contraente della Convenzione delle Alpi;
- (j) per «*Rappresentanti degli Stati*» si intendono i capi delle delegazioni degli Stati, i loro supplenti e altri membri che partecipano alle riunioni degli organi della Convenzione delle Alpi;
- (k) per «*Esperto*» si intende una persona che non faccia parte del personale, nominata dal Segretario Generale al fine di espletare un compito specifico a nome o per conto del Segretariato.
-

Articolo II

Sede operativa di Bolzano del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi

Conformemente alla Decisione della VII^a Conferenza delle Alpi il Segretariato avrà la propria Sede operativa in Bolzano, e dispone di locali strumenti e servizi secondo quanto stabilito nella Convenzione tra gli Enti competenti di Bolzano e il Segretariato stesso, del 13 settembre 2003, e allegati.

Articolo III

Privilegi ed immunità della Sede di Bolzano

Immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione

(a) La Sede di Bolzano sarà inviolabile.

(b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potrà accedere alla Sede di Bolzano per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Segretario Generale o di un suo delegato. In caso di calamità naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi, ad eccezione di quelli compiuti nell'esercizio dell'attività ufficiale del Segretariato, il consenso di accesso alla sede di Bolzano sarà considerato presunto.

(c) Il Segretario Generale impedirà che la sede di Bolzano divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura restrittiva della libertà personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese.

(d) I beni di proprietà del Segretariato ed i suoi archivi, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra misura esecutiva o amministrativa, sempreché i beni e gli archivi siano direttamente destinati al perseguimento dei fini istituzionali del Segretariato.

(e) Il Segretariato non godrà dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione se ha espressamente rinunciato all'immunità nei seguenti casi particolari:

(i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o è utilizzato per conto del, Segretariato ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;

(ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale, senza la clausola arbitrale di cui all'Articolo XIII;

(iii) in relazione all'esecuzione di un lodo arbitrale reso ai sensi dell'articolo XIII del presente Accordo;

(iv) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dal Segretariato.

Articolo IV

Status giuridico

Il Segretariato godrà della personalità giuridica, in particolare, ha la capacità di:

a) stipulare contratti; b) acquistare beni mobili ed immobili e di disporne; c) di stare in giudizio.

Nell'ambito della sede di Bolzano, il Segretariato potrà effettuare tutte le attività atte a promuovere le sue funzioni quali definite dalle Decisioni della Conferenza delle Alpi. In particolare, potrà convocare riunioni nella sede di Bolzano, o in altro luogo sito in Italia, di concerto con le autorità italiane competenti.

Articolo V

Responsabilità.

(a) Responsabilità internazionale

In ragione delle attività del Segretariato, svolte su territorio italiano, il Governo non dovrà incorrere in alcun tipo di responsabilità internazionale per atti o omissioni del Segretariato o dei suoi rappresentanti che agiscano o omettano di agire nei limiti delle loro funzioni. Qualora una richiesta venga tuttavia avanzata nei confronti del Governo, esso avrà diritto di fare ricorso contro il Segretariato.

(b) Assicurazione per responsabilità

Il Segretariato dovrà disporre di una assicurazione sufficiente a coprire le proprie responsabilità ai sensi del presente Accordo.

Articolo VI*Agevolazioni finanziarie***1. Libertà dalle restrizioni valutarie**

Il Segretariato potrà ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti; potrà disporre liberamente di essi per qualsiasi fine di cui alle Decisioni della Conferenza delle Alpi, e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

2. Disposizioni doganali e imposizione fiscale

(a) Merci e materiali di qualsiasi tipo importati o esportati dal Segretariato e necessari per la creazione e la gestione della sede di Bolzano, e per l'esercizio delle attività ufficiali dello stesso, saranno esenti da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione, ad eccezione di quegli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi.

(b) Le merci importate esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non saranno vendute o cedute ad un terzo salvo che le autorità italiane abbiano fornito il loro previo accordo ed i dazi, le imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore delle merci, si applicheranno il valore, al momento della cessione, ed i tassi in vigore a quel momento.

3. Esenzione dalle imposte

(a) Il Segretariato, le sue proprietà ed i suoi beni, nei limiti delle sue attività ufficiali, saranno esenti da tutte le imposte dirette ed i dazi imposti da Stato, Regioni, Province e Comuni.

(b) Il Segretariato godrà della non imponibilità sul valore aggiunto per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi alla attività istituzionale ed all'esercizio delle sue funzioni. Per acquisti rilevanti si intendono gli acquisti di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.

(c) Le esenzioni non saranno accordate in relazione a dazi ed imposte che sono in realtà soltanto oneri per i servizi pubblici resi al Segretariato.

Articolo VII*Notifica delle nomine.*

Il Segretariato informerà il Governo qualora un membro del personale assuma o rinunci ai suoi compiti presso la sede di Bolzano. Inoltre, il Segretariato invierà di volta in volta al Governo una lista di tutto il

personale ad esso assegnato in Italia indicando in ciascun caso se la persona è un cittadino italiano o residente permanente in Italia.

Prima di impiegare una persona che si trova al momento in territorio italiano, il Segretariato dovrà fare in modo di accertarsi che detta persona non sia presente in Italia in violazione delle relative leggi in materia di immigrazione o non sia soggetta ad alcuna proibizione ad assumere un impiego in Italia. Qualora il Governo determini che una qualsiasi unità di personale si trovasse al momento dell'impiego in violazione delle leggi in materia di immigrazione o soggetta a detta proibizione, il Segretariato ed il Governo dovranno consultarsi al fine di concordare su un rimedio appropriato, ivi compreso, se necessario, la cessazione di detto impiego.

Articolo VIII

Membri del Personale

(a) I membri del personale del Segretariato nonché gli Esperti di cui all'articolo I, lettera (k), godranno nel territorio italiano dal momento del loro reclutamento:

(i) di immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Questa esenzione non si applica alle controversie di lavoro che potranno sorgere tra il Segretariato ed i membri del personale;

(b) I membri del personale e gli Esperti, che non sono cittadini italiani o non sono residenti permanenti in Italia, godranno, dal momento del loro reclutamento, dei seguenti privilegi ed immunità:

(i) esenzione per se stessi, per i loro coniugi e relativi familiari a carico, dalle restrizioni in materia di immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri. Su richiesta del Segretariato, ai coniugi ed ai relativi familiari a carico del personale, che sono residenti in Italia, sarà accordata la possibilità di assumere un impiego in Italia;

(ii) immunità dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;

(iii) stessi privilegi in materia di facilitazioni di cambio accordati agli agenti diplomatici in conformità alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche;

(iv) stesse facilitazioni in materia di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici in periodi di crisi internazionali, così come i loro coniugi e relativi familiari a carico;

(v) diritto di importare in esenzione fiscale, franco dogana e senza altre imposizioni, restrizioni o limitazioni alle importazioni del loro mobilio e di altri effetti, ivi compresa una automobile entro sei mesi dalla loro prima assunzione in Italia, in uno o più invii. Pertanto saranno autorizzati ad importare in esenzione fiscale i pezzi di ricambio che si renderanno necessari per questi articoli;

(vi) esenzione dalle imposte dirette sui salari ed emolumenti corrisposti dal Segretariato.

(vii) L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Segretariato o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica, nautica ed aerea. Il Segretariato, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

(c) Le esenzioni ai sensi del presente Accordo non si applicheranno agli oneri ed ai dazi che altro non sono se non corrispettivi per servizi resi.

(d) Gli Esperti, i Rappresentanti degli Stati membri, nonché, i dipendenti del Segretariato impiegati presso la sede di Innsbruck, in missione sul territorio italiano per il Segretariato, godranno dei privilegi e delle immunità di cui ai precedenti commi (a) (i), (b) (i) (ii) e (iii).

(e) I privilegi e le immunità previsti nel presente Accordo non si applicheranno al personale localmente reclutato per servizi interni del Segretariato.

(f) Ogni anno il Segretariato comunicherà al Governo la lista dei membri del personale e degli esperti ai quali si applicheranno le disposizioni del presente Accordo.

Articolo IX

Segretario Generale.

(a) Il Segretario Generale godrà, nel territorio della Repubblica Italiana, dal momento della sua nomina, della immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, salvo che vi abbia rinunciato espressamente.

(b) Il Segretario Generale che non sia cittadino italiano o che non risieda permanentemente in Italia da data anteriore alla sua nomina godrà, oltre della immunità prevista alla lettera (a), delle seguenti immunità e privilegi:

(i) immunità dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare;

(ii) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli personali ed ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;

(iii) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso;

(iv) esenzione, per lui e per i familiari conviventi a carico, dalle misure restrittive relative all'immigrazione;

(v) gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri del personale delle missioni diplomatiche di rango equivalente.

(c) Il Segretario Generale, che sia cittadino italiano o risieda permanentemente in Italia da una data anteriore a quella della sua nomina, godrà, nel territorio della Repubblica, oltre che della immunità prevista alla lettera (a) dei seguenti privilegi ed immunità:

(i) immunità dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;

(ii) immunità, dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;

(iii) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso;

(iv) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esteri in missione in Italia limitatamente, però, alle esigenze necessarie allo svolgimento delle funzioni ufficiali, con esclusione di qualsiasi altro privilegio fiscale e valutario accordato ai membri delle missioni diplomatiche.

(d) L'immunità dalla giurisdizione non si applicherà in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Segretariato o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alle norme sulla circolazione automobilistica, nautica ed aerea. Il Segretariato, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

(e) I privilegi e le immunità di cui sopra saranno accordate al membro del personale che sostituirà il Segretario Generale in sua assenza.

Articolo X

Oggetto dei privilegi e delle immunità.

L'oggetto dei privilegi e delle immunità, concessi in base al presente Accordo ai Membri del personale ed agli Esperti del Segretariato, sarà esclusivamente quello di garantire al meglio la gestione del Segretariato e l'indipendenza delle persone a cui sono concessi.

Fatti salvi i privilegi e le immunità concesse in base al presente Accordo, tutti coloro che godranno di detti privilegi ed immunità avranno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.

Il Segretariato avrà il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunità quando dovesse ritenere che esse ostacolano la giustizia e sia possibile farne a meno senza arrecare pregiudizio agli interessi del Segretariato.

Il Segretariato coopererà in qualsiasi momento con le autorità competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunità e facilitazioni di cui al presente Accordo.

Articolo XI

Comunicazioni

(a) Tutte le comunicazioni dirette al Segretariato, o ai Membri del personale e agli Esperti del Segretariato nella Sede di Bolzano, e tutte le comunicazioni ufficiali esterne del Segretariato, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo trasmesse, non saranno soggette alla censura o a qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza.

(b) Il Segretariato avrà diritto di utilizzare codici ed inviare e ricevere comunicazioni ufficiali per corriere o in bollette sigillate, in quanto sono estesi ad essi gli stessi privilegi ed immunità accordati al corriere ed alle bollette diplomatiche.

Articolo XII

Sicurezza sociale

Nella misura in cui il Segretariato gestisca un sistema di sicurezza sociale, o nel caso in cui un Membro del personale, o un esperto, decida di avvalersi di altro sistema di sicurezza sociale, il Segretariato, il suo Segretario Generale ed i Membri del personale, e gli esperti, saranno esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorità italiane per la sicurezza sociale. Un accordo *ad hoc* sarà concluso tra il Governo ed il Segretariato al fine di formalizzare tale esenzione.

Articolo XIII

Contratti

Il Segretariato stabilirà procedure idonee per la soluzione delle controversie con il suo personale.

Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, il Segretariato inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, mediante procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio.

Il Segretariato dovrà avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe, al fine di consentire al Segretariato stesso di far fronte a richieste di risarcimento di natura extracontrattuale.

Articolo XIV

Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, che non sia stata composta tramite negoziato o con altra modalità convenuta, sarà, su richiesta di una delle due Parti sottoposta ad un tribunale arbitrale. Il Segretariato ed il Governo designeranno

ciascuno un arbitro ed i due arbitri così designati eleggeranno un terzo arbitro che fungerà da presidente del tribunale.

Qualora entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle due Parti non abbia designato un arbitro, una delle due Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura sarà applicata se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo arbitro, il terzo non sia stato ancora eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituirà il *quorum* e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale sarà stabilita dal tribunale le cui decisioni, ivi comprese quelle concernenti la sua costituzione, procedura, giurisdizione e la ripartizione delle spese di arbitrato fra le Parti, saranno vincolanti per tutte le Parti alla controversia. La remunerazione degli arbitri sarà determinata sulla stessa base di quella dei giudici *ad hoc* della Corte Internazionale di Giustizia ai sensi dell'Articolo 32 (4) del proprio Statuto.

Articolo XV

Accordi supplementari

Il Governo ed il Segretariato potranno stipulare quegli accordi supplementari che si renderanno necessari.

Articolo XVI

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

Articolo XVII

Revisione e cessazione

(a) I negoziati per la revisione o cessazione del presente Accordo avranno luogo su richiesta di una delle due Parti contraenti.

(b) Qualora questi negoziati non abbiano portato, dopo un anno, ad una intesa, il presente Accordo potrà essere denunciato da una delle due Parti contraenti con un anno di preavviso.

Articolo XVIII

Durata dell'Accordo

Fatte salve le disposizioni del comma (b) dell'Articolo XVII, il presente Accordo resterà in vigore fino a che il Segretariato avrà la Sede di Bolzano.

Fatto a Bolzano, il 13 settembre 2003, in due originali in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Segretariato permanente della
Convenzione delle Alpi

Il Ministro degli Affari Esteri
On. Franco Frattini

Il Segretario Generale a.i.
Sig. Noel Lebel



